

*Gentilissimi*

**Presidenti Consigli Notarili di Cuneo, Asti e Torino**

**Presidenti Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo, Asti e Torino**

**Presidenti Associazioni della provincia di Cuneo**

**Referenti Tributaristi Cuneo**

**- LORO SEDI**

**Oggetto: comunicazione del socio unico di s.r.l. e s.p.a.**

Gentilissimi,

la presente nota viene trasmessa al fine di ricordare la corretta procedura per comunicare al Registro delle imprese la figura del "socio unico".

Nelle s.r.l. e nelle sp.a., ai sensi degli articoli 2470 e 2362 c.c., *quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio ovvero quanto tutte le azioni appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio*, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese una dichiarazione contenente i dati identificativi, il domicilio o la sede e la cittadinanza dell'unico socio; l'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità nel Registro delle imprese.

Si precisa che la società si considera a socio unico nei seguenti casi:

- totalità delle quote / azioni di proprietà di un unico socio;
- totalità delle quote / azioni in comproprietà/comunione a più soggetti;
- totalità delle quote / azioni di proprietà di un unico socio, ancorchè gravate da pegno, pignoramento, sequestro o altro vincolo;
- totalità delle quote / azioni appartenenti ad un unico nudo proprietario e soggette ad usufrutto.
- totalità delle quote / azioni in capo ad un unico fiduciante.

Il termine per l'adempimento è di 30 giorni dalla data di variazione della compagine sociale (per le s.r.l.) ovvero di 30 giorni dalla data di iscrizione nel libro soci (per le s.p.a).

L'adempimento è soggetto a diritti di segreteria per € 90,00 ed imposta di bollo per € 65,00 , salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.

I dettagli operativi relativi all'adempimento sono illustrati, rispettivamente, nelle seguenti schede Sari:

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/sari?apriSchedaVademecum=3.4.1>

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cn?apriSchedaVademecum=2.8.1>

*L'ufficio del Registro delle Imprese non è tenuto ad effettuare alcuna annotazione d'ufficio relativa alla figura del socio unico: qualsiasi prassi seguita in passato ovvero qualsiasi richiesta di iscrizione difforme da quelle evidenziate non verranno più tenute in considerazione, in quanto non conformi al dettato normativo.*

Si evidenzia infatti, a tal riguardo, l'importanza dell'adempimento illustrato sotto il profilo della tipologia di responsabilità a carico del socio unico ai sensi degli articoli 2325 e 2462 c.c.

Confidando nella massima collaborazione reciproca nella gestione degli adempimenti illustrati, l'ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Conservatore dell'ufficio Registro Imprese  
- Dott.ssa Patrizia Mellano -

Per informazioni rivolgersi a:  
Ufficio Registro Imprese  
tel. 0171/318760/813/815  
e-mail: [registro.imprese@cn.camcom.it](mailto:registro.imprese@cn.camcom.it)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"